



COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE

Dal 1° Gennaio 2014 lo Stato ha istituito la **IUC – Imposta Comunale Unica**, che si compone di:

- **TARI** – Tassa sui rifiuti (che sostituisce TARES)
- **IMU** – Imposta Municipale Propria
- **TASI** – Tributo per i servizi indivisibili

TARI – Tassa sui rifiuti

La **TARI** è il tributo per il servizio di igiene urbana (raccolta e smaltimento dei rifiuti, spazzamento e lavaggio strade), che dal 1° gennaio 2014 sostituisce la TARES.

Deve essere pagata in due rate scadenti il 16 NOVEMBRE 2014 e il 16 FEBBRAIO 2015.

Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti ad ogni scadenza gli avvisi e i modelli precompilati per effettuare il pagamento.

IMU – Imposta Municipale Propria

L'**IMU** - Imposta municipale propria, è l'imposta a carico dei possessori di immobili.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2014

Il pagamento "IMU" deve essere eseguito in 2 rate: la prima rata entro 16 Giugno, la seconda rata, a conguaglio, **entro il 16 dicembre 2014 sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.09.2014:**

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	8,60 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. (ad eccezione delle cat. Cat. A1, A8 e A9)	Esente
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze cat. A1, A8 e A9 Per detta unità immobiliare compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale	4,00 per mille
4	- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; - fabbricati rurali ad uso strumentale; - terreni agricoli	Esente

Dall'anno 2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Il comodato d'uso gratuito deve risultare da contratto scritto, registrato e non, all'Agenzia delle Entrate.

CALCOLO

La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE Es. seconda casa categoria A/4, rendita catastale € 268,44 Calcolare: Rendita € 268,44 x 1,05 = € 281,86 (Rendita rivalutata) Rendita rivalutata € 281,86 x 160 (moltiplicatore) = € 45.097,60 (Imponibile IMU) Imponibile IMU € 45.097,60 x 8,60‰ (aliquota) = € 387,84 IMU ANNUA	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3, C/4 E C/5	140
D ESCLUSO D/5	65	

Per le **AREE FABBRICABILI** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DA INDICARE: H380

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

La TASI è la Tassa sui servizi indivisibili.

ALIQUOTE ANNO 2014:

- **aliquota 1,80 per mille** per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto comprese le categorie A/1, A/8 e A/9 e per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili

- **aliquota del 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale

SCADENZE ANNO 2014

- le scadenze sono fissate al **16 ottobre** e al **16 dicembre**

VERSAMENTI ANNO 2014

L'imposta deve essere pagata, in autoliquidazione, nel caso non venga inviata per tempo la bollettazione comunale. Il versamento dell'imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati:

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili	3960
TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

CODICE CATASTALE COMUNE DA INDICARE: H380.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Quando l'unità immobiliare è utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

RIDUZIONI/ESENZIONI:

- **Riduzione del 20%: immobili tenuti** a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
- **Riduzione del 66%:** ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- **Riduzione della base imponibile del 50%:** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- **Esenzione** per le abitazioni di proprietà con un unico occupante, per il periodo in cui lo stesso è ricoverato presso strutture di riposo e cura, pubbliche o private.

Si invitano i proprietari, i cui immobili sono utilizzati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, di COMUNICARE all'UFFICIO TRIBUTI i dati relativi all'occupante che deve versare la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo.

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo <http://www.roccavaldina.gov.it>) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line.

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per informazioni l'Ufficio Tributi osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, Telefono 090 9977741, Fax 090 9977542, Email: ufficio.tributi@roccavaldina.gov.it

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
(Francesco Marchetta)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA
(Giuseppe Danzè)